



LA PREVIDENZA PROFESSIONALE

Il secondo pilastro della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo la 1a revisione della LPP

Introduzione

Il presente promemoria illustra le principali regole della previdenza professionale obbligatoria. Poiché questa panoramica non ha pretese di esaustività e si rivolge in primo luogo agli assicurati, abbiamo rinunciato ad esporre gli aspetti prettamente tecnici della previdenza professionale, che necessiterebbero spiegazioni d'ordine giuridico ed attuariale troppo dettagliate per una tale presentazione. Abbiamo integrato le novità della 1a revisione della LPP, la cui entrata in vigore è stata suddivisa in tre tappe: il 1° aprile 2004 per le disposizioni relative alla trasparenza, allo scioglimento del contratto di affiliazione e all'amministrazione paritetica; il 1° gennaio 2005 per le altre disposizioni, ad eccezione di quelle di natura fiscale (nozione di previdenza, salario assicurabile e riscatto) sono entrate in vigore il 1° gennaio 2006. Il presente promemoria non ha alcun valore normativo. Fanno stato solamente le prescrizioni legali e regolamentari.

LA PREVIDENZA PROFESSIONALE.....	1
Introduzione	1
Assicurazione obbligatoria.....	3
<i>Non sottostanno all'obbligo assicurativo i salariati</i>	<i>3</i>
<i>Casi speciali:</i>	<i>3</i>
Salario assicurato.....	4
Inizio e fine dell'assicurazione	4
<i>Inizio dell'assicurazione</i>	<i>4</i>
<i>Fine dell'assicurazione</i>	<i>4</i>
Assicurazione facoltativa.....	5
Riscossione dei contributi / accrediti di vecchiaia / formazione dell'avere di vecchiaia.....	5
Saggio minimo d'interesse.....	6
Prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità	7
<i>Prestazioni di vecchiaia secondo la LPP (art. 13 e seguenti LPP)</i>	<i>7</i>
<i>Prestazioni d'invalidità secondo la LPP (art. 23 e seguenti LPP)</i>	<i>8</i>
<i>Prestazioni per i superstiti secondo la LPP (art. 18 e seguenti LPP).....</i>	<i>9</i>
Importo e calcolo delle prestazioni.....	10
Basi per il calcolo delle prestazioni.....	10
Importo della rendita / Aliquota di conversione	11
Disposizioni regolamentari in caso di versamento anticipato o di differimento della rendita di vecchiaia	12
Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi	12
Prestazioni della previdenza sovraobbligatoria	13
Riscatto.....	13
Informazione degli assicurati.....	13
Libero passaggio.....	15
Considerazioni generali.....	15
Uscita da un istituto di previdenza.....	15
Esigibilità della prestazione d'uscita	16
Trasferimento della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza	17
Divorzio	17
Unione domestica registrata.....	17

Assicurazione obbligatoria

Sono affiliate obbligatoriamente al 2° pilastro le persone che:

- sono assoggettate all'AVS e salariate ai sensi dell'AVS (e non indipendenti),
- hanno compiuto 17 anni e non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento ordinaria AVS (65 anni per gli uomini, 64 per le donne),
- hanno percepito presso un unico datore di lavoro un salario annuo superiore a 22 050 franchi (valore a partire dal 1.1.2023).

Non sottostanno all'obbligo assicurativo i salariati

- il cui datore di lavoro non è tenuto a versare contributi all'AVS;
- in possesso di un contratto di lavoro di una durata inferiore a tre mesi;
- con un grado d'invalidità di almeno il 70% ai sensi dell'assicurazione invalidità federale (AI) e le persone il cui rapporto di assicurazione è prorogato provvisoriamente conformemente all'articolo 26a LPP (nel 2012);
- già assoggettati all'assicurazione obbligatoria per un'attività lucrativa esercitata a titolo principale o esercitanti un'attività indipendente a titolo principale;
- che lavorano in un'azienda agricola e fanno parte della famiglia del proprietario di tale azienda;
- che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera a tempo determinato e sono già sufficientemente assicurati all'estero.

Casi speciali:

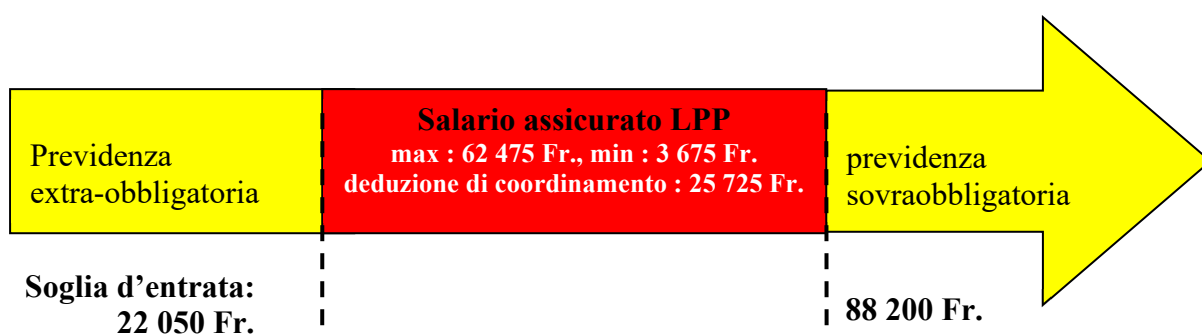
- i disoccupati: i beneficiari d'indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione sottostanno all'assicurazione obbligatoria per quanto riguarda i rischi di morte e d'invalidità, ma non per il rischio di vecchiaia. I contributi destinati alla copertura di questi rischi sono finanziati in parti uguali dall'assicurato e dalla cassa dell'assicurazione contro la disoccupazione e versati all'istituto collettore.
- Le persone con diversi datori di lavoro: i salariati al servizio di diversi datori di lavoro che hanno un salario annuale complessivo superiore ai 22 050 franchi (a partire dal 1.1.2023) e non sono ancora assicurati obbligatoriamente possono aderire all'assicurazione facoltativa sia presso l'istituto collettore sia presso l'istituto di previdenza di uno dei loro datori di lavoro se le sue disposizioni regolamentari prevedono questa possibilità.
- Le persone assunte per lavori temporanei successivi: se adempiono le condizioni summenzionate (segnatamente una durata totale dei rapporti di lavoro di almeno 3 mesi) devono essere assicurate obbligatoriamente.
- Gli invalidi che esercitano un'attività lucrativa: le persone che percepiscono una rendita d'invalidità parziale sottostanno alla previdenza professionale obbligatoria a condizione che il loro grado d'invalidità sia inferiore al 70% e adempiano le condizioni summenzionate. Tuttavia, per le persone parzialmente invalide, gli importi del salario minimo (22 050 franchi) e della deduzione di coordinamento (25 725 franchi a partire dal 1.1.2023) sono ridotti in misura corrispondente alla percentuale di rendita cui hanno diritto. Per contro, le persone che beneficiano di una rendita intera non sottostanno alla previdenza professionale obbligatoria poiché il loro grado d'invalidità è di almeno il 70%.

Salario assicurato

Il salario assicurato è il cosiddetto salario coordinato, ovvero la parte di salario compresa tra 25 725 e 88 200 franchi annui (valori a partire dal 1.1.2023). Se il salario coordinato è inferiore a 3 585 franchi annui, deve essere arrotondato a questa somma. La parte di salario inferiore a 22 050 franchi percepita da un unico datore di lavoro non sottostà alla previdenza professionale obbligatoria. Può però essere assicurato, se il regolamento dell'istituto di previdenza prevede questa possibilità. Lo stesso vale anche per la parte del salario annuo superiore a 88 200 franchi.

Per determinare l'ammontare del salario assicurato si deve sottrarre dal salario lordo la cosiddetta deduzione di coordinamento pari a 25 725 franchi.

Gli importi sopraindicati sono fissati in funzione dell'importo della rendita massima AVS. Di conseguenza, ogni qual volta le rendite AVS sono adeguate all'evoluzione economica, il Consiglio federale deve decidere se e in che misura vadano ritoccati verso l'alto i limiti del salario coordinato e il salario minimo.



Inizio e fine dell'assicurazione

Inizio dell'assicurazione

L'assicurazione inizia il primo giorno del rapporto di lavoro.

Fine dell'assicurazione

La copertura assicurativa termina:

- con lo scioglimento del rapporto di lavoro (per i rischi di morte e invalidità il salariato resta tuttavia assicurato durante i primi trenta giorni al massimo, a meno che durante questo lasso di tempo non inizi a lavorare altrove). Il salariato che non sottostà più all'assicurazione obbligatoria ha la possibilità di mantenere il rapporto assicurativo, a titolo facoltativo, presso l'istituto di previdenza al quale era affiliato precedentemente, sempre che le relative disposizioni regolamentari lo prevedano (assicurazione esterna);
- quando non si raggiunge più il salario minimo LPP;
- quando il salariato raggiunge l'età ordinaria di pensionamento;
- quando si estingue il diritto dell'assicurato alle indennità giornaliere dell'assicurazione contro la disoccupazione in seguito allo scadere del termine quadro.

Assicurazione facoltativa

I salariati che non sottostanno all'assicurazione obbligatoria e i lavoratori indipendenti possono assicurarsi facoltativamente alle stesse condizioni valide per i salariati nel quadro della previdenza minima.

L'assicurazione facoltativa è prevista per le persone seguenti:

- i lavoratori non assicurati obbligatoriamente che, al servizio di vari datori di lavoro, percepiscono complessivamente un salario di almeno 22 050 franchi (valore a partire dal 1.1.2023) annui possono assicurarsi facoltativamente presso l'istituto collettore o presso l'istituto di previdenza a cui è affiliato uno dei loro datori di lavoro, sempre che le disposizioni regolamentari interne lo prevedano.
- I lavoratori in possesso di un contratto di lavoro di una durata massima di tre mesi possono affiliarsi sia presso l'istituto di previdenza del loro datore di lavoro, se ciò non è escluso dalle disposizioni regolamentari interne, sia presso l'istituto collettore.
- I lavoratori già assicurati obbligatoriamente da uno dei loro datori di lavoro possono rivolgersi sia all'istituto di previdenza al quale sono già affiliati, se le disposizioni regolamentari lo prevedono, sia all'istituto collettore.
- I salariati che lavorano per conto di un datore di lavoro non tenuto a versare i contributi AVS.
- Le persone che lavorano in un'azienda agricola e fanno parte della famiglia del proprietario dell'azienda.

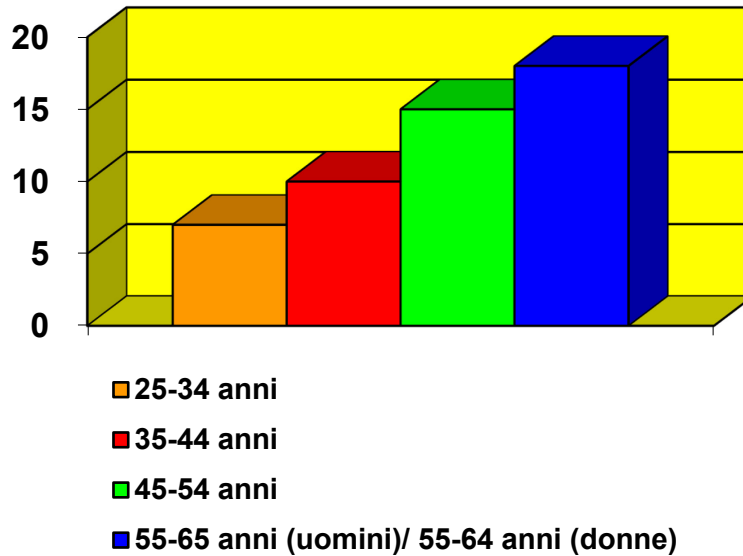
I lavoratori indipendenti possono affiliarsi all'istituto di previdenza che assicura il loro personale o all'istituto di previdenza di categoria. Se non hanno accesso a nessun istituto di previdenza possono affiliarsi all'istituto collettore.

Riscossione dei contributi / accrediti di vecchiaia / formazione dell'avere di vecchiaia

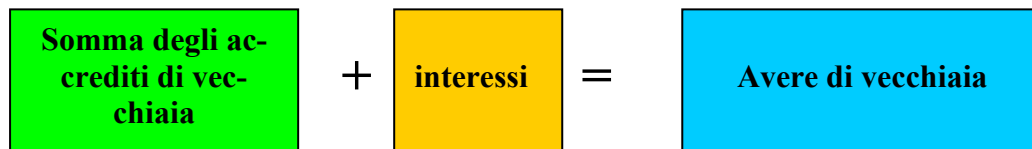
Il datore di lavoro deduce dal salario la parte dei contributi dovuta dall'impiegato alla previdenza professionale e la versa, con la parte che gli incombe, all'istituto di previdenza. L'aliquota di contribuzione, fissata nel regolamento dell'istituto, può essere unica o graduata in funzione dell'età dell'assicurato. Il datore di lavoro prende a suo carico un importo equivalente almeno alla somma dei contributi versati dall'insieme dei suoi dipendenti.

Finanziate mediante i contributi del datore di lavoro e del salariato nonché i redditi patrimoniali della cassa pensioni, le prestazioni non riflettono per forza l'aliquota di contribuzione prevista dal regolamento. Esse dipendono dagli accrediti di vecchiaia attribuiti a ciascun salariato in funzione della sua età. Con l'entrata in vigore della 1a revisione della LPP, la graduazione degli accrediti sarà la seguente:

	Aliquota in % del salario coordinato
25–34 anni	7%
35–44 anni	10%
45–54 anni	15%
55–65 anni (uomini) e 55-64 anni (donne)	18%



L'istituto di previdenza riconosce così ogni anno a ciascun assicurato un accredito di vecchiaia, calcolato in percentuale del salario coordinato, al quale vanno ad aggiungersi gli interessi. Col passare degli anni, gli accrediti si accumulano e formano l'avere di vecchiaia che servirà quale base per il calcolo delle prestazioni.



Saggio minimo d'interesse

Il saggio minimo d'interesse applicabile agli accrediti è fissato dal Consiglio federale in base all'evoluzione degli investimenti finanziari. L'evoluzione di questo tasso è stato il seguente : 4 % dal 1985 fino al 31.12.2002, 3.25 % a partire del 1.1.2003, 2.25 % dal 1.1.2004, 2.5 % dal 1.1.2005, 2.75 % dal 1.1.2008, 2,0 % dal 1.1.2009, 1,5 % dal 1.1.2012, 1,75 % dal 1.1.2014, 1,25 % dal 1.1.2016 e 1 % dal 1.1.2017. Il saggio minimo d'interesse concerne unicamente la previdenza minima secondo la LPP e non la parte sovraobbligatoria dell'avere di previdenza.

Prestazioni di vecchiaia, per i superstiti e d'invalidità

Le prestazioni in dettaglio

Prestazioni di vecchiaia secondo la LPP (art. 13 e seguenti LPP)

	Condizioni	Importo
Rendita di vecchiaia all'età ordinaria di pensionamento	Aver raggiunto l'età di 65 anni per gli uomini e di 64 anni per le donne.	La rendita è calcolata in percentuale dell'avere di vecchiaia accumulato dall'assicurato. Si veda in seguito il capitolo dedicato all'aliquota di conversione.
Rendita di vecchiaia anticipata	Possibile se le disposizioni regolamentari dell'istituto lo prevedono.	In caso di pensionamento anticipato, l'importo della rendita diminuisce poiché l'aliquota di conversione è ridotta in funzione del numero di anni di cui consta l'anticipo (cfr. in seguito il cap. sulle disposizioni regolamentari in caso di versamento anticipato o differimento della rendita di vecchiaia).
Differimento della rendita di vecchiaia oltre l'età ordinaria di pensionamento	Possibile se le disposizioni regolamentari dell'istituto lo prevedono e l'assicurato continua ad esercitare la sua attività lucrativa.	In caso di pensionamento differito, l'importo della rendita aumenta grazie ad un'aliquota di conversione più elevata (cfr. in seguito il cap. sulle disposizioni regolamentari in caso di versamento anticipato o differimento della rendita di vecchiaia).
Rendita per i figli	Versata ai beneficiari di una rendita di vecchiaia (se del caso anticipata) per ogni figlio che alla morte del titolare della rendita adempirebbe le condizioni per la rendita per orfani.	20% della rendita di vecchiaia.

Prestazioni d'invalidità secondo la LPP (art. 23 e seguenti LPP)

	Condizioni	Importo																						
Rendita d'invalidità	• Presentare un grado d'invalidità di almeno il 40 % ai sensi dell'AI; • Principio: essere affiliato ad un istituto di previdenza al momento in cui sorge l'incapacità al lavoro la cui causa porta all'invalidità. • Eccezion fatta per le persone invalide dalla nascita o che lo sono diventate prima di aver raggiunto la maggior età: diritto a prestazioni d'invalidità se all'inizio dell'attività lucrativa l'incapacità al lavoro era compresa tra il 20 e il 40% e se la persona era assicurata al momento in cui l'incapacità al lavoro la cui causa è all'origine dell'invalidità si è aggravata raggiungendo un grado di almeno il 40%. • Persone parzialmente invalide con attività lucrativa: si veda sopra il capitolo "casi speciali".	• Rendita intera se l'invalidità è di almeno il 70 % ai sensi dell'AI. • Se il grado d'invalidità nel senso dell'AI è compreso tra il 50 e il 69 per cento, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità. • Se il grado d'invalidità nel senso dell'AI è inferiore al 50 per cento, si applicano le quote percentuali seguenti:<table><tr><th>Grado d'invalidità</th><th>Quota percentuale</th></tr><tr><td>49 %</td><td>47,5 %</td></tr><tr><td>48 %</td><td>45 %</td></tr><tr><td>47 %</td><td>42,5 %</td></tr><tr><td>46 %</td><td>40 %</td></tr><tr><td>45 %</td><td>37,5 %</td></tr><tr><td>44 %</td><td>35 %</td></tr><tr><td>43 %</td><td>32,5 %</td></tr><tr><td>42 %</td><td>30 %</td></tr><tr><td>41 %</td><td>27,5 %</td></tr><tr><td>40 %</td><td>25 %</td></tr></table> • La rendita d'invalidità è calcolata in base all'avere di vecchiaia accumulato dall'assicurato al momento in cui nasce il diritto alla rendita, al quale vanno ad aggiungersi gli accrediti di vecchiaia mancanti fino all'età di pensionamento, senza gli interessi (= estrapolazione sulla base dell'avere di vecchiaia). L'aliquota di conversione corrisponde a quella applicata nel caso di una rendita di vecchiaia.	Grado d'invalidità	Quota percentuale	49 %	47,5 %	48 %	45 %	47 %	42,5 %	46 %	40 %	45 %	37,5 %	44 %	35 %	43 %	32,5 %	42 %	30 %	41 %	27,5 %	40 %	25 %
Grado d'invalidità	Quota percentuale																							
49 %	47,5 %																							
48 %	45 %																							
47 %	42,5 %																							
46 %	40 %																							
45 %	37,5 %																							
44 %	35 %																							
43 %	32,5 %																							
42 %	30 %																							
41 %	27,5 %																							
40 %	25 %																							
Rendita per i figli	Versata ai beneficiari di una rendita d'invalidità per ogni figlio che alla morte del titolare della rendita d'invalidità adempirebbe le condizioni per la rendita per orfani.	20% della rendita d'invalidità.																						

Prestazioni per i superstiti secondo la LPP (art. 18 e seguenti LPP)

	Condizioni	Importo
Rendita per vedove e vedovi	• Il/la defunto/a era affiliato/a ad un istituto di previdenza al momento del decesso o dell'insorgenza dell'incapacità al lavoro la cui causa è all'origine del decesso oppure percepiva una rendita di vecchiaia o d'invalidità; • il coniuge superstite ha figli a carico o ha almeno 45 anni ed è stato sposato durante almeno 5 anni. • Il coniuge <i>divorziato</i> è equiparato alla persona vedova dopo la morte dell'ex coniuge a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e al momento del divorzio gli sia stata assegnata un contributo di mantenimento o un'indennità adeguata sotto forma di rendita.	L'importo della rendita annua per vedove e vedovi corrisponde al 60% della rendita d'invalidità che l'assicurato avrebbe potuto ricevere (rendita d'invalidità teorica). Se il/la defunto/a percepiva già una rendita di vecchiaia o d'invalidità, il vedovo o la vedova riceve il 60% di questa rendita.
Indennità unica per vedove e vedovi	Il vedovo o la vedova non adempiono le condizioni richieste per l'attribuzione di una rendita.	Tre rendite annuali sotto forma di un'indennità unica.
Rendita per orfani	Figli del/della defunto/a (inclusi gli affiliati se il/la defunto/a doveva provvedere al loro sostentamento) fino all'età di 18 anni o 25 anni al massimo se l'orfano segue un tirocinio o è agli studi o fino a quando l'orfano, invalido almeno al 70%,	20% della rendita d'invalidità che avrebbe potuto percepire l'assicurato (rendita d'invalidità teorica). Se il/la defunto/a percepiva già una rendita di vecchiaia o d'invalidità, l'orfano riceve il 20% di questa rendita.

	non è capace di esercitare un'attività lucrativa.	
Prestazioni ad altri beneficiari	Solamente se le disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza lo prevedono: le persone a carico del defunto o quelle che hanno formato con lui un'economia domestica durante almeno 5 anni o hanno provveduto al sostentamento del/dei figlio/i comune/i: per esempio il/la concubino/a, i figli che non percepiscono alcuna rendita per orfani, genitori, fratelli e sorelle, altri eredi legali.	Importo fissato nel quadro delle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza Altri eredi legali: fino ad un importo corrispondente ai contributi pagati dall'assicurato/a o al 50% del capitale di previdenza.

Importo e calcolo delle prestazioni

Basi per il calcolo delle prestazioni

Le prestazioni della previdenza professionale sono calcolate in base all'avere di vecchiaia accreditato a ciascun assicurato all'età ordinaria di pensionamento. L'avere di vecchiaia è costituito dagli accrediti di vecchiaia (più gli interessi) accumulati dall'assicurato presso l'ultimo istituto di previdenza al quale è stato affiliato e dagli averi di vecchiaia (più gli interessi) versatigli dagli istituti precedenti. Nella previdenza minima secondo la LPP non è possibile prendere in considerazione eventuali averi accumulati dopo l'età ordinaria di pensionamento. In caso d'invalidità prima dell'età ordinaria di pensionamento, all'avere di vecchiaia già costituito viene aggiunta la somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni che restano fino all'età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi. Gli accrediti per gli anni futuri sono calcolati in base al salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno di assicurazione presso l'istituto di previdenza.

Importo della rendita / Aliquota di conversione

L'importo della rendita di vecchiaia annua rappresenta una percentuale dell'avere di vecchiaia. Questa percentuale, chiamata aliquota di conversione, è stabilita dalla legge ed è stata fissata al 6,8% nel quadro della 1ª revisione della LPP. Così, per esempio, un'assicurato di 65 anni che dispone di un avere di vecchiaia di 300 000 franchi può pretendere una rendita annua di 20 400 franchi, ossia il 6,8% di 300 000 franchi.

Dato che l'aliquota di conversione era del 7,2% fino al 31 dicembre 2004 (prima dell'entrata in vigore della 1ª revisione della LPP) e che la sua diminuzione, dovuta all'aumento della speranza di vita, implica una riduzione delle rendite, il legislatore ha deciso di applicare la nuova aliquota solamente a partire dal 2014. Per il 2005, l'aliquota di conversione è fissata al 7,15%, per poi essere ridotta progressivamente fino al 2014.

Per le classi di età e le età ordinarie di pensionamento menzionate qui di seguito, le diverse aliquote minime di conversione applicabili per il calcolo della rendita di vecchiaia e d'invalidità sia degli uomini che delle donne sono le seguenti:

Classe di età	Età ordinaria di pensionamento degli uomini	Aliquota minima di conversione per gli uomini (in %)	Età ordinaria di pensionamento delle donne	Aliquota minima di conversione per le donne (in %)
1940	65 anni (nel 2005)	7,15		
1941	65 anni (nel 2006)	7,10		7,20
1942	65 anni (nel 2007)	7,10	64 anni (nel 2006)	7,20
1943	65 anni (nel 2008)	7,05	64 anni (nel 2007)	7,15
1944	65 anni (nel 2009)	7,05	64 anni (nel 2008)	7,10
1945	65 anni (nel 2010)	7,00	64 anni (nel 2009)	7,00
1946	65 anni (nel 2011)	6,95	64 anni (nel 2010)	6,95
1947	65 anni (nel 2012)	6,90	64 anni (nel 2011)	6,90
1948	65 anni (nel 2013)	6,85	64 anni (nel 2012)	6,85
1949	65 anni (nel 2014)	6,80	64 anni (nel 2013)	6,80

Una volta applicata una data aliquota, la rendita non è più modificata, neppure se l'aliquota di conversione dovesse subire un'ulteriore riduzione. Di conseguenza, le rendite il cui versamento è cominciato prima dell'entrata in vigore della 1ª revisione della LPP non verranno più ridotte in seguito, quando vi sarà un abbassamento dell'aliquota di conversione. Durante il periodo transitorio, l'importo delle rendite è determinato in base all'aliquota valevole al momento in cui è nato il diritto a tale prestazione. Una volta calcolata, la rendita non è più ridotta, anche se l'aliquota di conversione subisce una diminuzione conformemente alle disposizioni transitorie della 1ª revisione della LPP.

Disposizioni regolamentari in caso di versamento anticipato o di differimento della rendita di vecchiaia

La LPP non prevede né il pensionamento anticipato né quello differito. Tuttavia, gli istituti di previdenza possono introdurre le due opzioni nel loro regolamento.

In caso di pensionamento anticipato, l'importo della rendita diminuisce in funzione del numero di anni di anticipo: l'istituto di previdenza applica un'aliquota di conversione proporzionalmente ridotta secondo le regole del calcolo attuariale, salvo se disposizioni regolamentari più favorevoli prevedono una riduzione più contenuta o stabiliscono che non ve ne debba essere alcuna. L'età minima per il pensionamento anticipato è fissata a 58 anni.

In caso di differimento del pensionamento oltre l'età ordinaria (65 anni per gli uomini, 64 per le donne), l'importo della rendita aumenta in funzione del numero di anni di differimento: l'istituto di previdenza calcola l'importo della rendita sulla base di un'aliquota di conversione proporzionalmente più elevata rispetto a quella applicata in caso di pensionamento all'età ordinaria.

Rendita/capitale

In generale, le prestazioni sono versate sotto forma di rendita. L'assicurato può tuttavia chiedere che un quarto del suo avere di vecchiaia gli sia versato sotto forma di capitale. Un versamento unico del capitale può essere preso in considerazione se l'importo della prestazione è poco elevato o nel caso in cui l'istituto di previdenza preveda espressamente questa possibilità nel suo regolamento. Se l'assicurato desidera una liquidazione in capitale invece della rendita deve comunicarlo all'istituto di previdenza entro il termine stabilito nel regolamento. L'assicurato/a sposato/a dovrà richiedere il consenso scritto del coniuge e in caso di rifiuto rivolgersi al giudice.

Adeguamento delle prestazioni all'evoluzione dei prezzi

Le rendite per superstiti e d'invalidità del regime obbligatorio del 2° pilastro in corso da più di tre anni devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi. L'aggiustamento avviene fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue, al più tardi però fino a quando l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento. Le rendite per le quali non è prescritto l'adeguamento, segnatamente le rendite di vecchiaia, sono adeguate all'evoluzione dei prezzi in funzione delle possibilità finanziarie dell'istituto di previdenza. Il tasso d'adeguamento 2009 è del 4,5 % per le rendite superstiti ed invalidità LPP il cui diritto è nato nel 2005, del 2,9 % per quelle il cui diritto è nato nel 2004 e del 3,7 % per quelle il cui diritto è nato anteriormente al 2004. Il tasso d'adeguamento 2010 è del 2,7 % per le rendite per superstiti e d'invalidità LPP il cui diritto è nato nel 2006. Il tasso d'adeguamento 2011 è del 2,3 % per le rendite superstiti ed invalidità LPP il cui diritto è nato nel 2007 e del 0,3 % per quelle il cui diritto è nato nel 2006 (non adeguamento per le rendite anteriori al 2006). Il 1° gennaio 2012 le rendite per superstiti e d'invalidità LPP non devono essere adeguate al rincaro. Il 1° gennaio 2013 le rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui versamento è iniziato nel 2009 saranno adeguate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi; il tasso di adeguamento è dello 0,4 % (non adeguamento per le rendite anteriori al 2009). Il 1° gennaio 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 le rendite per superstiti e d'invalidità LPP non devono essere adeguate al rincaro. Le rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2015 saranno adeguate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2019 e il

tasso d'adeguamento è dell'1,5 per cento. Alcune rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2020: il tasso d'adeguamento è dell'1,8 cento per le rendite il cui diritto è nato nel 2016 e dello 0,1 per cento per quelle il cui diritto è nato negli anni 2010, 2013 e 2014. Le rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria il cui diritto è nato nel 2017 saranno adeguate per la prima volta all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2021 e il tasso d'adeguamento è dello 0,3 per cento.

Prestazioni della previdenza sovraobbligatoria

La LPP indica quali sono le prestazioni minime obbligatorie. Gli istituti di previdenza possono però andare al di là di questo minimo. Essi sono infatti liberi d'assicurare i salari inferiori al limite minimo risp. superiori al limite massimo della LPP. Inoltre, hanno la possibilità di prevedere nel loro regolamento prestazioni più generose di quelle stabilite dalla LPP, per esempio non vincolando la concessione di una rendita per vedovi e vedove ad un'età minima o alla presenza di oneri familiari o definendo una nozione d'invalidità più favorevole agli assicurati rispetto a quella dell'assicurazione contro l'invalidità. Le rendite per i superstiti e d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria saranno adeguate all'evoluzione dei prezzi con effetto dal 1° gennaio 2023, alcune per la prima volta, altre dopo già essere state adeguate in passato.

Riscatto

Il riscatto consiste nella compensazione, tramite un versamento unico o diversi versamenti successivi, delle lacune della previdenza professionale. L'assicurato ha così l'opportunità di costituire o ricostituire, in un secondo tempo, un avere di vecchiaia presso il suo istituto di previdenza. La 1^a revisione della LPP prevede dal 1° gennaio 2006 la soppressione della limitazione per il riscatto stabilito dal vecchio articolo 79a LPP. A partire dal 1° gennaio 2006, l'assicurato può dunque riscattare la totalità delle prestazioni regolamentari.

Per altro, il salario assicurabile nella previdenza professionale sovraobbligatoria (pilastro 2b) non può superare il tetto massimo del salario assicurabile nella previdenza professionale minima obbligatoria (pilastro 2a) moltiplicato per dieci, ovvero $10 \times 88\,200$ franchi = 882 000 franchi (nel 2023). La limitazione del salario assicurabile implica una limitazione del totale dei contributi fiscalmente deducibili.

Informazione degli assicurati

L'istituto di previdenza deve informare ogni anno i suoi affiliati sui punti seguenti: il loro diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota contributiva, l'avere di vecchiaia, l'organizzazione e il finanziamento dell'istituto di previdenza nonché la composizione dell'organo paritetico. Su domanda, gli affiliati possono ugualmente consultare i conti e i rapporti annuali e chiedere informazioni sugli aspetti tecnici (rendimento del capitale, spese amministrative, rischi attuariali, calcolo del capitale di copertura ecc.).

Nel caso dell'informazione sull'avere di vecchiaia, gli istituti di previdenza che praticano la LPP devono tenere per ciascun assicurato un conto che indichi l'ammontare

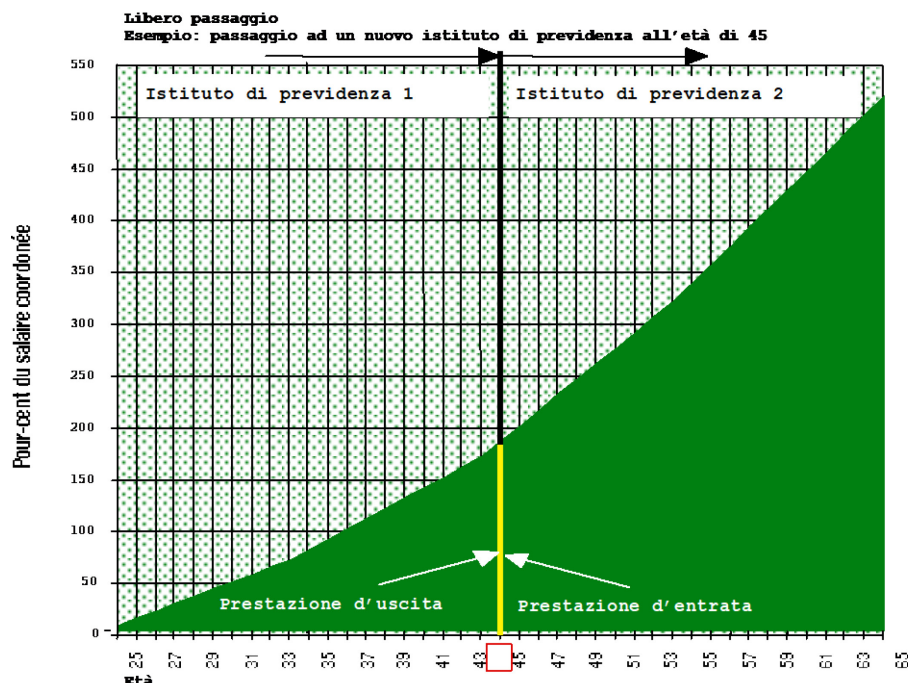
dell'avere di vecchiaia (art. 11 OPP 2). In questo modo l'assicurato può sapere in qualsiasi momento quali siano le prestazioni legali minime alle quali ha teoricamente diritto (diritti in corso di formazione) o effettivamente diritto (se un caso di previdenza dovesse insorgere in quel preciso istante). Il conto di vecchiaia deve essere tenuto come segue:

Momento determinante	Crediti
• Fine dell'anno civile	Accrediti di vecchiaia annui – interessi annui dell'avere di vecchiaia
• Uscita	Accrediti di vecchiaia pro rata – interessi pro rata
• Entrata	Avere di vecchiaia apportato (libero passaggio) Alla fine dell'anno civile: accrediti di vecchiaia pro rata – interessi pro rata

Libero passaggio

Considerazioni generali

Se il rapporto di lavoro cessa prima che insorga un caso di previdenza, l'assicurato in questione lascia l'istituto di previdenza al quale è affiliato per aderire a quello del suo nuovo datore di lavoro. Si parla allora di libero passaggio.



Uscita da un istituto di previdenza

L'assicurato ha diritto ad una prestazione d'uscita il cui importo è fissato dal regolamento dell'istituto di previdenza. Indipendentemente dal regolamento, vi sono esigenze minime da rispettare. Il calcolo della prestazione d'uscita dipende dal tipo di cassa:

Casse che praticano il sistema del primato dei contributi: nel fondo di risparmio, la prestazione d'uscita corrisponde al totale dei risparmi (contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro in vista della concessione di prestazioni di vecchiaia o, eventualmente, di altre prestazioni), mentre negli istituti d'assicurazione gestiti secondo il primato dei contributi corrisponde alla riserva matematica calcolata secondo le regole attuariali.

Casse che praticano il sistema del primato delle prestazioni: la prestazione d'uscita corrisponde al valore attuale delle prestazioni acquisite.

Le prestazioni acquisite sono definite in base alla durata dei contributi e viene calcolata secondo la formula seguente:

prestazioni assicurate	x	$\frac{\text{periodo d'assicurazione computabile}}{\text{periodo d'assicurazione possibile}}$
------------------------	---	---

Le prestazioni assicurate sono fissate dal regolamento dell'istituto di previdenza. Il periodo d'assicurazione computabile si compone del periodo di contribuzione effettivo e del periodo d'assicurazione riscattato.

Importo minimo

La legge garantisce una prestazione d'uscita minima, prestazione calcolata nello stesso modo sia nelle casse che praticano il sistema del primato dei contributi sia in quelle che praticano il sistema del primato delle prestazioni. Essa è costituita almeno dalle prestazioni d'entrata apportate, compresi gli interessi, e dai contributi versati dall'assicurato, aumentati del 4% per anno d'età a partire dai 20 anni, al massimo però del 100%. Le somme che servono alla copertura delle prestazioni per i superstiti e d'invalidità possono essere dedotte dai contributi dell'assicurato soltanto se il regolamento fissa la deduzione in percentuale dei contributi. L'istituto di previdenza deve versare all'assicurato un importo corrispondente per lo meno all'avere di vecchiaia previsto dalla LPP.

Esigibilità della prestazione d'uscita

La prestazione d'uscita è esigibile dal momento in cui l'assicurato lascia l'istituto di previdenza. Se l'istituzione di previdenza non trasferisce la prestazione d'uscita dopo aver ricevuto tutte le informazioni necessarie nei 30 giorni dalla scadenza, e tenuta di versare un interesse moratorio del 3.75% fino al 31.12.2008, di 3.0 % dal 1.1.2009, di 2.5 % dal 1.1.2012, di 2.75 % dal 1.1.2014, di 2.25 % dal 1.1.2016 e di 2 % dal 1.1.2017. La prestazione d'uscita è versata direttamente al nuovo istituto di previdenza o, nel caso in cui l'assicurato non dovesse affiliarsi ad un altro istituto di previdenza, ad un istituto bancario o ad una compagnia d'assicurazione, su un conto rispettivamente una polizza di libero passaggio. Il versamento in contanti della prestazione d'uscita è autorizzata, a titolo eccezionale, soltanto nei tre casi presentati qui di seguito.

Partenza definitiva dalla Svizzera: l'assicurato lascia la Svizzera e dimostra che si stabilisce definitivamente all'estero. Tuttavia, se l'assicurato si trasferisce in un Paese membro dell'Unione europea (Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria), in Islanda o in Norvegia e continua ad essere assicurato obbligatoriamente in uno di questi Paesi contro il rischio di vecchiaia, decesso ed invalidità, il versamento in contanti dell'avere acquisito in virtù della LPP non è più possibile a partire dal 1° giugno 2007 (in caso di partenza per la Bulgaria e la Romania, il versamento in liquido non sarà più possibile a partire del 1° giugno 2009). Per contro, il versamento in contanti del capitale sovraobbligatorio (in opposizione all'avere minimo LPP) continuerà ad essere possibile. In caso di partenza in un altro Paese al di fuori di quelli summenzionati, il versamento in contanti è possibile anche dopo il 1° giugno 2007. Se l'assicurato si trasferisce in Liechtenstein, il versamento in contanti era già escluso prima di questa data. **Conseguenze della BREXIT sul pagamento in contanti:** Il Regno Unito ha lasciato l'UE il 31 gennaio 2020. La nuova convenzione tra la Svizzera e il Regno Unito non copre il libero passaggio nell'ambito della previdenza professionale, ragion per cui a partire dal 1° novembre 2021 continuerà a essere applicabile il diritto nazionale. Di conseguenza anche in futuro sia le persone che hanno già trasferito il loro domicilio nel Regno Unito sia quelle che lasceranno la Svizzera per trasferirsi nel Regno Unito potranno chiedere il versamento in contanti dell'intera prestazione di libero passaggio (regimi obbligatorio e sovraobbligatorio).

Esercizio di un'attività indipendente: in questo caso, l'assicurato non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria ed è dunque possibile versare la prestazione d'uscita in contanti.

Importo di piccola entità: la prestazione d'uscita è inferiore all'importo annuo dei contributi versati dall'assicurato.

Trasferimento della prestazione d'uscita al nuovo istituto di previdenza

La legge dispone che la prestazione d'uscita sia trasferita imperativamente e integralmente al nuovo istituto di previdenza. Dal canto suo, la nuova cassa pensione ha l'obbligo di accettare questa prestazione.

Le casse che praticano il sistema del primato dei contributi destineranno la prestazione d'uscita apportata dall'assicurato al capitale di risparmio o alla riserva matematica, mentre le casse che praticano il sistema del primato delle prestazioni la impiegheranno per il riscatto delle prestazioni regolamentari.

Le prestazioni d'uscita non utilizzate per il riscatto delle prestazioni regolamentari complete del nuovo istituto possono essere destinate ad un'altra forma di previdenza autorizzata o al finanziamento di futuri aumenti regolamentari delle prestazioni.

Divorzio

In caso di divorzio, gli averi acquisiti durante il matrimonio vengono divisi. L'importo da dividere è calcolato secondo le stesse regole applicate alla prestazione d'uscita in caso di cambiamento dell'istituto di previdenza. Per i matrimoni contratti in data anteriore al 1° gennaio 1995 ci si basa, tuttavia, su tabelle speciali.

La revisione del conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. Da tale data si procede a un conguaglio anche quando uno dei coniugi percepisce una rendita d'invalidità o una rendita di vecchiaia del 2° pilastro. L'istituto di previdenza è tenuto ad informare, su richiesta, l'assicurato o il giudice competente per il divorzio sull'importo degli averi determinanti per il calcolo della prestazione d'uscita da dividere.

Il coniuge chiamato a versare una parte dei suoi averi può riscattare presso il suo istituto di previdenza la prestazione d'uscita trasferita.

Unione domestica registrata

Il 1° gennaio del 2007 è entrata in vigore la legge federale sull'unione domestica registrata (LUD). La nuova legge consente a due persone dello stesso sesso di far registrare ufficialmente la loro unione. I partner registrati sono equiparati alle coppie sposate anche per quanto concerne la previdenza professionale. In caso di decesso di uno dei due, l'altro ha diritto alle stesse prestazioni dei coniugi superstiti. Come nel caso delle coppie sposate, il versamento di un anticipo per l'acquisto di un'abitazione, la liquidazione in capitale dell'aver di vecchiaia e il versamento in contanti della prestazione d'uscita sono soggetti all'approvazione scritta del partner. Lo scioglimento giudiziale dell'unione registrata ha le stesse conseguenze del divorzio: gli averi accumulati nel 2° pilastro durante l'unione devono essere divisi. Sciolta l'unione, in caso di decesso l'ex partner superstite ha gli stessi diritti dei divorziati che sopravvivono l'ex coniuge.